



CITTÀ  
DI ANDRIA

CITTÀ DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
14 MAR. 2015
ARRIVO Prot. n. 00267655 del 14.03.2015

Num. Ord. Del Giorno

Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:**

*Processo di Razionalizzazione Società Partecipate dell'Ente. Alienazione quota di partecipazione della Società G.A.L. MURGIA DEGLI SVEVI S.R.L., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 commi 611 e segg. della Legge n. 190/2014.*

Fogli aggiunti n. \_\_\_\_\_

  
Il Responsabile Settore

\_\_\_\_\_ Visto: per presa visione l'Assessore

**SETTORE AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI**

- La proposta è pervenuta il \_\_\_\_\_
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- La presente proposte viene trasmessa alla \_\_\_\_\_ commissione Consiliare Permanente il \_\_\_\_\_, ai sensi del Vigente Regolamento
- La \_\_\_\_\_ Commissione Consiliare Permaente il \_\_\_\_\_ ha espresso parere \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

2. Assenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

**CONSEGNA COPIE DELIBERE**

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- *in materia di società partecipate dagli Enti locali il Legislatore negli ultimi anni è intervenuto con un massiccio intervento normativo nell'intento specifico di razionalizzare l'apparato pubblico e sopprimere gli enti divenuti superflui , oltre che nel più generale perseguimento della finalità di contenimento della spesa pubblica;*
- *la “tecnica” utilizzata dal legislatore per perseguire la predetta finalità è stata, in un primo momento, quella di introdurre divieti (di costituzione di società) o obblighi (di dismissione delle partecipazioni o di privatizzazione) per limitare la possibilità per le amministrazioni locali di avvalersi dello strumento societario per svolgere servizi ed attività di loro competenza, anche se con **la legge di stabilità 2014 (l. 27 dicembre 2013, n. 147)**, sono state abrogate gran parte delle disposizioni volte a impedire la costituzione e/o la partecipazione degli enti locali a società (comma 32 dell'art. 14 del d.l. 78/2010 conv. da l. 122/2010; comma 32 dell'art. 14 del d.l. 78/2010 conv. da l. 122/2010; abrogati i commi da 1 a 7 dell'art. 9 del citato d.l. 95/2012 conv. dalla l. 135/2012);*
- *nell'abrogare le disposizioni che vietavano o limitavano la possibilità per le amministrazioni pubbliche locali di avvalersi di società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta (o di aziende speciali e istituzioni) per gestire servizi pubblici e strumentali, **la l. 147/2013 ha, però, imposto alle stesse società, a decorrere dal 2014, l'onere di concorrere “alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza” (comma 553, art. 1)**;*
- *nell'ottica di innescare un processo di razionalizzazione delle società partecipate è, altresì, intervenuta la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) che all'art. 1, comma 611, dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;*
- *il predetto comma 611 elenca, nello specifico, i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:*
  - *eliminare le società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante liquidazione o cessione;*
  - *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - *eliminare le partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
  - *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
  - *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*
- *a tale scopo, il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;*

- il Piano Operativo, accompagnato da una specifica relazione tecnica che riassume gli obiettivi delle società e delle partecipazioni nonché i dati essenziali di bilanci, deve essere trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e deve essere, altresì, pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs n. 33/2013, sul sito internet dell'Amministrazione;

**Considerato che**

- **entro il 31 marzo 2016**, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- in ottemperanza al disposto di cui al predetto comma 612, dell’art. 1 legge 190/2014, specularmente per quanto avvenuto con il Piano Operativo di Razionalizzazione, la suddetta relazione deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e deve essere pubblicata sul sito internet dell’amministrazione interessata;

**Dato Atto che**

- con delibera di G.C. n. 60 del 31/03/2015, l’Ente procedeva all’approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle proprie società partecipate e per l’effetto provvedeva all’adempimento dei predetti obblighi di trasmissione (giusta nota, inviata a mezzo pec, prot. n. 28662 del 31 Marzo 2015) e pubblicazione, in conformità alle relative norme innanzi richiamate;
- nel predetto Piano Operativo di Razionalizzazione sono state individuate le Società Partecipate dal Comune di Andria e che si riportano qui di seguito, per completezza espositiva, con gli ulteriori dati afferenti all’argomento che qui ci occupa:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale	Valore in Euro
Gruppo di azione locale Murgia degli Svevi S.r.l.	Società partecipata	30%	51.644,00	15.493,20
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata	Società partecipata	17,12%	74.112,00	12.688,00
Andria Multiservice S.P.A.	Società strumentale partecipata	100%	361.480,00	361.480,00
Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)	Società partecipata	18,34%	331.500,00	60.750,00
Per completezza, si precisa che il comune di Andria aderisce, altresì, all'Associazione Città dell'Olio, al Comitato di gestione "strade del vino Castel del Monte, al Comitato di gestione "strade dell'olio Castel del Monte".		0%	0,00	0,00

Il Compilatore

Il Responsabile di Servizio

Il Responsabile di Settore

Organismi partecipati	Rendiconto	Rendiconto	Rendiconto
	2013	2014	2015
Gruppo di azione locale Murgia degli svevi S.r.l.	- 1.077,00	-2.246,00	0,00
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata.	0,00	0,00	0,00
Andria Multiservice S.P.A.	27.730,00	20.014,00	0,00
Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata.	5.126,00	3.909,00	0,00
Per completezza, si precisa che il comune di Andria aderisce, altresì, all'Associazione Città dell'Olio, al Comitato di gestione "strade del vino castel del Monte, al Comitato di gestione "strade dell'olio Castel del Monte".	0,00	0,00	0,0
<b>Denominazione</b>	<b>Servizi Gestiti</b>		
Gruppo di azione locale Murgia degli Svevi S.r.l. (GAL)	Promozione dello sviluppo locale del territorio di Andria ed in particolare delle sue aree rurali favorendone le dinamiche della crescita socio economica, il consolidamento e lo sviluppo del tessuto produttivo e del sistema delle PMI nonché la valorizzazione della commercializzazione dei prodotti tipici locali.		
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata	L'Agenzia ha per oggetto sociale la rappresentazione in modo unitario degli interessi delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti Pubblici e degli operatori economici dell'area Nord Barese e Ofantina con particolare riguardo ai soggetti aderenti al patto territoriale per lo sviluppo e l'occupazione dell'area nord barese ofantina, firmato a Roma presso il CNEL il 12 marzo 1997 (e successive modifiche ed integrazioni), nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sui patti territoriali, promuovendo e favorendo lo sviluppo integrato del territorio.		
Andria Multiservice S.P.A.	Servizi strumentali dell'ente (manutenzioni, gestione verde pubblico, pulizie, ecc.)		
Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)	Il GAL, società consortile riconducibile		

Il Compilatore

Il Responsabile di Servizio

Il Responsabile di Settore

	alla categoria dei consorzi, come regolati dall'art. 2602 c.c., non ha fini di lucro ed ha per scopi la valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata e multisettoriale imperniata sull'elaborazione e l'implementazione di una strategia territoriale pertinente ed adeguata al contesto locale, attuando sul territorio le politiche previste dall'asse IV – attuazione dell'approccio Leader nel programma di sviluppo rurale della Regione Puglia e nelle altre iniziative ad essa collegabili e riconducibili agli obiettivi comunitari di coesione economica, sociale e territoriale ed ad altri programmi comunitari settoriali previsti nella programmazione europea.
--	--

#### ***Evidenziato che***

- in esecuzione del già richiamato Piano Operativo di Razionalizzazione, l'Ente intende mantenere le proprie partecipazioni nelle Società Andria Multiservice S.P.A., Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata, Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.), stante la rilevanza in termini di percentuale di partecipazione al capitale sociale, di strategicità dei servizi gestiti rispetto alle finalità istituzionali perseguite, oltre che in relazione all'andamento dei risultati di bilancio conseguiti nell'ultimo triennio;
- la società **GAL MURGIA DEGLI SVEVI S.r.l.**, per converso, svolge attività assolutamente identiche, nello scopo e nella sostanza, ai servizi gestiti dalla società omonima **Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte Società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)**;
- alla natura non strettamente necessaria di tale attività si aggiunge la gestione in perdita della medesima Società, come evidenziato nel prospetto sopra riportato;
- tanto la irrilevanza delle attività gestite quanto il risultato negativo conseguito dalla predetta Società inducono l'Ente a dover dismettere la propria quota di partecipazione;

#### ***Considerato che***

- con riferimento alla natura dei servizi svolti, l'art. 3, comma 29 della l. 244/2007, prevede l'obbligatoria cessione da parte delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, delle società e delle partecipazioni detenute in società aventi "ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" delle stesse amministrazioni pubbliche;
- siffatto obbligo è stato ribadito con il comma 569 dell'art. 1 della l. 147/2013 [modif. con l'art. 2, lett. b), d.l. 16/2014 conv. dalla l. 68/2014];

Il Compilatore

Il Responsabile di Servizio

Il Responsabile di Settore

- la citata legge di stabilità 2014 n. 147/2013, ha introdotto specifiche misure anche in materia di gestioni in perdita, finalizzate ad evitare che il perpetuarsi di tali risultati negativi possa ripercuotersi sugli obiettivi di finanza pubblica, che gli organismi partecipati dagli enti locali sono tenuti a realizzare, proprio attraverso la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza;
- a tal fine è stata prevista la costituzione di un fondo di accantonamento da parte delle pubbliche amministrazioni locali, che detengono partecipazioni in società (e in aziende speciali e istituzioni), le quali presentino un risultato negativo o saldo finanziario negativo. In tal caso le pubbliche amministrazioni locali partecipanti sono tenute ad accantonare un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (commi 551 e 552, art. 1, l. 147/2013);
- l'ente partecipante ha, tuttavia, al fine di ripianare le perdite del soggetto partecipato, altre possibilità, normativamente previste, per rendere disponibile la quota accantonata tra le quali si annovera la possibilità di dismettere la propria partecipazione;

#### ***Evidenziato che***

- il processo di dismissione della partecipazione deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica stante la previsione di cui all'art. 1 comma 569 della legge di stabilità 2014 n. 147/2013, innanzi richiamata;
- sul tema si registra la pronuncia della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche che, con deliberazione n. 25/2014, ha ribadito il principio secondo il quale, al fine di dare effettività alla deliberazione di dismissione, il previo esperimento della procedura di evidenza pubblica si connota quale fase indefettibile volta all'alienazione della partecipazione secondo meccanismi europei e nazionali di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione;
- il comma 614 della legge n. 190/2014 dispone testualmente che "Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015";

#### ***Rilevato che***

- nel caso in cui l'alienazione della partecipazione riguardi una "società mista", il comma 568-bis dell'art. 1 della l. 147/2013 attribuisce al socio privato, detentore di una quota di almeno il 30% - alla data di entrata in vigore dello stesso comma 568-bis (si ricorda che tale comma è stato introdotto con la l. 68/2014 di conv. del d.l. 16/2014 ed è perciò entrato in vigore il 6 maggio 2014) - il diritto di prelazione e cioè la preferenza, a parità di condizioni, per l'acquisto della quota di partecipazione dell'amministrazione posta in vendita;
- l'amministrazione che intende alienare la quota di partecipazione di cui è titolare è, quindi, tenuta, in considerazione del fatto che l'alienazione deve avvenire mediante una procedura ad evidenza pubblica, ad inserire nel bando o avviso di gara una clausola che preveda che l'aggiudicazione della gara è subordinata al mancato esercizio da parte del socio privato detentore di una quota di almeno il 30% della preferenza ad esso accordata dal citato comma 568-bis;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dal socio privato nel termine stabilito dall'amministrazione alienante e la quota posta in vendita potrà essere trasferita al socio privato solo se l'offerta del medesimo sarà pari a quella massima raggiunta mediante la gara;

- il legittimo esercizio del diritto di prelazione, peraltro statutariamente previsto, presuppone, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, *quale conditio sine qua non*, che la scelta del socio privato, al quale si intende conferire il diritto di prelazione de quo, sia avvenuta, all'epoca della costituzione della società, mediante procedura ad evidenza pubblica;

***Dato atto che***

- la predetta società GAL MURGIA DEGLI SVEVI S.r.l., è una società di natura mista, per la quale si è proceduto all'individuazione dei soci privati mediante procedura di evidenza pubblica, giuste deliberazioni di G.C. nn. 83 del 27 febbraio 1997 e n. 113 del 17 Marzo 1997, con le quali si approvavano rispettivamente il bando di gara con i criteri per la selezione dell'allora costituendo Gruppo di Azione Sociale GAL MURGIA DEGLI SVEVI e l'elenco dei soci individuati in seguito all'espletamento della procedura di evidenza pubblica;
- attualmente nella compagine societaria, giusta visura storica agli atti dell'Ufficio della Segreteria Generale, vi è, tra gli altri, il Consorzio Italiano per il Biologico - C.I.BI. S.c.a.r.l., il quale disponendo del 44,5% della partecipazione societaria, soddisfa i requisiti prescritti dalla legge per il corretto esercizio del diritto di prelazione;

***Rilevato, altresì, che***

- le disposizioni recate dai commi da 563 a 568-ter dell'art. 1 della l. 147/2013 in tema di mobilità del personale, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da amministrazioni pubbliche, non si applicano alla Società GAL MURGIA DEGLI SVEVI posto che non vi sono addetti alle sue dipendenze, come si evince dalla visura storica, agli atti dell'Ufficio della Segreteria Generale e come indicato dalla medesima Società, con nota prot. nr. 27892 del 30/03/2015, in occasione della predisposizione del Piano Operativo di Razionalizzazione;
- le disposizioni di cui all'art. 1, l. n. 147/2013, comma 568-bis, afferenti agli incentivi fiscali volti a favorire lo scioglimento o l'alienazione si applicano alle società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni locali, indipendentemente dal servizio gestito (Cfr. C. conti, Sez. contr. Lombardia, 28 maggio 2015, n. 217/2015/PAR. La Sezione evidenzia che "la disciplina di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, imposta dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014, si riferisce a tutte le società detenute dagli enti locali, senza rilievo per la tipologia di servizio gestito. Ciò in quanto l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, prevista dall'art. 1, comma 609, della legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014, per le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi della dismissione di società partecipate non fa riferimento alla tipologia di servizio pubblico gestito dalla società dismessa");
- tali agevolazioni sono state rimarcate anche dalla Corte dei Conti - Sezioni delle Autonomie, nell'ambito della relazione Annuale per il 2015, approvata con deliberazione n. 24/2015, nella quale la Corte citata chiarisce inoltre che, anche in caso di alienazione, *le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'IRRES e dell'IRAP, mentre le minusvalenze sono deducibili per cinque anni*;

***Ravvisata***, per le motivazioni innanzi esposte, la necessità e l'opportunità di procedere alla dismissione della quota di partecipazione della società GAL MURGIA DEGLI SVEVI S.R.L. mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle norme vigenti *ratione materiae*;

***Ritenuto*** di dover porre a base d'asta il valore corrispondente alla quota di partecipazione, pari ad € 15.493,20, stante la discrezionalità dell'ente nella scelta del metodo con il quale valutare la propria partecipazione, così come chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche con deliberazione n. 25/2014;

**Ritenuto, altresì**, di dover attribuire al Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale la gestione della predetta procedura di evidenza pubblica in virtù delle connesse competenze, conferite con deliberazione di G. C. n. 312/2010, in materia di attuazione delle politiche di sviluppo delle attività agricole, economiche e produttive e delle relative realtà aziendali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

**Invocata** la competenza del Consiglio, suffragata nella più volte richiamata deliberazione di G.C. n. 60/2015, di approvazione del Piano Operativo di Razionalizzazione nella quale si stabilisce **“che saranno sottoposti al Consiglio Comunale gli atti di competenza connessi alla dismissione della partecipazione del GAL Murgia degli Svevi S.r.l.”**;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal dr. Giuseppe Borgia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Andria e dal dr Luigi Panunzio in qualità di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie del Comune di Andria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, rispettivamente per gli aspetti tecnici e per quelli finanziari;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Richiamato** il Regolamento di Contabilità;

**Con voti** \_\_\_\_\_, **espressi nei modi di legge**;

#### **DELIBERA**

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo,
2. **di dismettere**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014, mediante procedura ad evidenza pubblica, la quota di partecipazione del GAL MURGIA DEGLI SVEVI S.r.l., così come specificato in narrativa;
3. **di porre a base d'asta** il valore corrispondente della quota di partecipazione pari ad € **15.493,20**;
4. **di riconoscere**, in virtù del disposto di cui al comma 568-bis dell'art. 1 della l. n. 147/2013, il diritto di prelazione, a parità di condizioni, in favore del Consorzio Italiano per il Biologico – C.I.B.I. S.c.a.r.l., quale socio privato detentore del 44,5% della partecipazione societaria al GAL Murgia degli Svevi S.r.l.;
5. **di subordinare** l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della esperenda procedura di evidenza pubblica al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Consorzio Italiano per il Biologico – C.I.B.I. S.c.a.r.l., entro i termini e con le modalità che il Settore competente avrà cura di stabilire nel bando di gara;
6. **demandare** al dirigente del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale la gestione della procedura di evidenza pubblica, per le motivazioni innanzi esposte;
7. **di dichiarare** il presente provvedimento, con separata votazione, con voti \_\_\_\_\_, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

=====

Il Compilatore

Il Responsabile di Servizio

Il Responsabile di Settore

**RELAZIONE DELL'UFFICIO**

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta**  
*ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000*

F. AVONBOLLO

li. 14.3.2016

Il Responsabile di Settore

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
*ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000*

favorevole

li. 16/03/2016

Il Responsabile di Settore